

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato all'incentivazione di iniziative rivolte "alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti". La norma dispone, altresì, che le modalità ed i criteri di utilizzo siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentite le competenti Commissioni parlamentari.

L'attuazione della previsione normativa, che si propone di incentivare espressioni della c.d. democrazia economica, richiede la soluzione di numerose questioni per giungere alla sua concreta operatività.

Occorre evidenziare al riguardo, innanzitutto, che la dotazione originaria del Fondo era costituita da 2 milioni di euro per l'anno 2014 e da 5 milioni di euro per il 2015, importi che, in virtù di una serie di "tagli" disposti da previsioni normative, sono stati ridotti a 1.818.872, 00 euro per l'anno 2014 e a 39.425,00 euro per il 2015. A causa poi della mancata emanazione del decreto nell'anno di istituzione del Fondo, per evitare che la disponibilità finanziaria andasse in economia, si è provveduto ad impegnare lo stanziamento con decreto n. 8854 del 31/12/2014.

Uno dei primi profili di cui tenere conto è che l'emanando decreto deve muoversi all'interno del quadro normativo vigente, non potendo incidere in maniera innovativa sul contesto attuale. In proposito, per ciascuna delle ipotesi declinabili, soccorrono le disposizioni del codice civile. Pertanto è stato previsto che il Fondo sostenga le iniziative delle società che assegnano ai lavoratori azioni a titolo gratuito ovvero le offrono in sottoscrizione a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato. *In primis*, l'art. 2099, in base al quale la retribuzione può sostanzarsi anche nella corresponsione di utili, e il successivo art. 2102 che detta le regole per la determinazione dei medesimi utili. Tra le ulteriori forme di partecipazione del lavoratore all'impresa si riscontrano la distribuzione di utili attraverso l'assegnazione gratuita di azioni, la partecipazione al capitale (artt. 2349, 2441, 2358 c.c.) e, infine, l'adesione dei dipendenti a piani di azionariato. Questi ultimi possono strutturarsi in modi diversi: ad esempio mediante l'offerta di una parte delle azioni ai dipendenti a condizioni privilegiate, avvalendosi talvolta di regimi fiscali favorevoli; oppure mediante la creazione di un fondo agevolato per l'acquisto di azioni nel quadro di piani di azionariato dei dipendenti; o, ancora, attraverso forme di partecipazione agli utili su base azionaria attuate mediante l'assegnazione ai dipendenti, in base ad un indice del rendimento aziendale, di una parte delle azioni, le quali di norma devono essere vincolate per un periodo minimo di tempo, prima che i dipendenti possano disporne: la c.d. "partecipazione agli utili differita".

Naturalmente le norme del codice vanno lette alla luce dei noti principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36. Pertanto, queste partecipazioni

devono configurarsi come una somma aggiuntiva alla retribuzione “sufficiente”, che la società attribuisce ai dipendenti in funzione del conseguimento degli accresciuti risultati d’impresa. Tale attribuzione deve inerire, in sostanza, alla parte variabile del salario, riferita agli utili di esercizio o ad un altro indicatore di redditività dell’impresa, in quanto queste forme di partecipazione trasferiscono parzialmente sul lavoratore il rischio d’impresa.

Si prevede, inoltre, che l’adesione a titolo oneroso dei dipendenti agli aumenti di capitale e ai piani di azionariato non possa superare l’importo del 20% della retribuzione netta annua di ciascuno, comprensiva delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. Risponde alla medesima *ratio* la previsione in base alla quale, al momento della proposizione ai dipendenti dell’assegnazione di azioni o quote, l’impresa sia tenuta a fornire loro adeguata informativa sulle caratteristiche dell’operazione e sulle eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali connesse al relativo possesso.

Per quanto riguarda l’individuazione della platea degli interessati, il comma 180 della legge di stabilità 2014 sembra riferirsi a diverse tipologie di società, tuttavia si è ritenuto opportuno prevedere che, la misura sia diretta alle sole società di capitali, ed in particolare alle società per azioni italiane o di altri paesi dell’Unione Europea che stabiliscano, ai sensi dell’articolo 2508 del codice civile, una o più sedi secondarie nel territorio dello Stato. In proposito, non sono stati posti limiti dimensionali, riservando la possibilità di accesso a tutte le società per azioni indicate, onde non rischiare di incorrere nella problematica degli aiuti di Stato.

Sempre a tutela dei lavoratori, è stato previsto che le società richiedenti debbano avere il DURC in regola al momento dell’erogazione del finanziamento.

Per evitare intenti speculativi e rimanere coerenti con le finalità istitutive (e con i limiti) del Fondo, si prevede inoltre che possano avvalersi dei benefici i soli lavoratori dipendenti con la qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato.

Si ritiene inoltre necessario esplicitare che l’adesione dei lavoratori alle iniziative di partecipazione, da incentivare tramite il Fondo, debba essere di carattere volontario e non comportare alcun obbligo, come, ad esempio, l’aver aderito a precedenti acquisizioni di azioni o essere condizionato a successivi acquisti, in quanto la presenza di tali vincoli snaturerebbe l’istituto partecipativo, sostanziandosi in una coazione, la quale, per di più, comporterebbe un eventuale esborso economico da parte del lavoratore.

Con riferimento alla tipologia dei benefici per l’accesso al Fondo, tra le possibili soluzioni, si è optato per il riconoscimento di una somma pari al 30% del valore dell’azione assegnata a titolo gratuito o, nell’ipotesi di assegnazione a titolo oneroso, di un importo pari al 30% della differenza tra il valore dell’azione e l’importo di sottoscrizione offerto al lavoratore. Si dispone che tale importo non sia, in ogni caso, superiore a 10 euro per ogni azione. Il criterio per determinare il valore di ogni azione è stato individuato nel valore nominale dell’azione ovvero, nel caso di società

con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, al prezzo medio ponderato dell'ultimo semestre di quotazione.

E' inoltre previsto, data l'esiguità dello stanziamento, che, ove le richieste di contributo superino l'importo delle risorse disponibili, le quote da erogare siano proporzionalmente ridotte. Ciò comporta la necessità del previo esame di tutte le richieste pervenute ed ammissibili, onde provvedere poi alla determinazione del beneficio attribuibile.

Per corrispondere, poi, all'obiettivo di incentivare l'istituto della partecipazione dei lavoratori perseguito con l'istituzione del Fondo, si è previsto che il finanziamento riconosciuto a ciascuna società e ai lavoratori che da essa dipendono non possa eccedere il 10% dell'ammontare complessivo del Fondo e che nessun gruppo possa percepire più del 20% dell'ammontare complessivo medesimo.

Per quanto riguarda, infine, le procedure da seguire per avere accesso al beneficio, le società in possesso dei requisiti prescritti dovranno presentare domanda alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, secondo i termini e le modalità contenute in un apposito avviso che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto in esame. Si prevede, inoltre, il monitoraggio sull'attuazione della misura a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

RELAZIONE TECNICA

Ai sensi della norma in oggetto, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato all'incentivazione di iniziative rivolte "alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti". La norma dispone, altresì, che le modalità ed i criteri di utilizzo siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentite le competenti Commissioni parlamentari.

La dotazione originaria del Fondo era costituita da 2 milioni di euro per l'anno 2014 e da 5 milioni di euro per il 2015, importi successivamente ridotti, rispettivamente, ad euro 1.818.872,00 per l'anno 2014 e ad euro 39.245,00 per l'anno 2015, in applicazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, oltre che per effetto della riduzione di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, elenco n. 3.

A causa della mancata emanazione del decreto nell'anno di istituzione del Fondo, per evitare che la disponibilità finanziaria andasse in economia, si è provveduto ad impegnare lo stanziamento con decreto n. 8854 del 31 dicembre 2014.